Spedizione in abbonamento postale **Anno 91° — Numero 44**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 22 febbraio 1950** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80, e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80, sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1949

1950

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
21 novembre 1949, n. 1124.

Costituzione del Consorzio provinciale fra cooperative di costruzioni « Monfra », con sede in Casale Monferrato, ed approvazione del relativo statuto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 25 giugno 1909, n. 422, ed il regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, emanato in esecuzione di essa;

Vista l'istanza del presidente del Consorzio provinciale fra cooperative di costruzioni « Monfra », con sede in Casale Monferrato, in data 1° dicembre 1948, con la quale si chiede la costituzione del Consorzio stesso e l'approvazione dello statuto organico;

Udito il parere della Commissione centrale per le cooperative, espresso in data 28 ottobre 1949, ai sensi dell'art 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

E' costituito il Consorzio provinciale fra cooperative di costruzioni « Monfra » con sede in Casale Monferrato, ed è approvato il relativo statuto, composto di numero trentuno articoli, che, firmato dal Ministro proponente, viene allegato al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1949

EINAUDI

FANFANI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1950
Atti del Governo, registro n. 31, foglio n. 126. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
15 dicembre 1949, n. 1125.

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione di religione « Opera diocesana della preservazione della Fede » con sede nel palazzo vescovile di Fossano (Cuneo).

N. 1125. Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione di religione « Opera diocesana della preservazione della Fede », con sede nel palazzo vescovile di Fossano (Cuneo), intendendosi la fondazione stessa autorizzata ad accettare le donazioni fatte in suo favore dalla Società anonima Immobiliare Fossanese, in Fossano, e ne viene approvato lo statuto composto di sei articoli, datato 28 maggio 1948.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
15 dicembre 1949, n 1126.

Erezione in ente morale della « Piccola fondazione Lazzari Antonio Pietro Anna », con sede nel comune di Fontanella al Piano (Bergamo).

N. 1126. Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la « Piccola fondazione Lazzari Antonio Pietro Anna », con sede nel comune di Fontanella al Piano (Bergamo), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
15 dicembre 1949, n. 1127.

Erezione in ente morale della « Fondazione contessa Maddalena Pelagallo in Bulgarini per i vecchi poveri di Grottammare », con sede in Grottammare (Ascoli Piceno).

N. 1127. Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la « Fondazione contessa Maddalena Pelagallo in Bulgarini per i vecchi poveri di Grottammare », con sede in Grottammare (Ascoli Piceno), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
5 gennaio 1950, n. 27.

Modificazioni allo statuto del Consorzio interprovinciale di cooperative « Carlo Rosselli », con sede in Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 25 giugno 1909, n. 422, ed il regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, emanato in esecuzione di essa;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 23 giugno 1947, con il quale il Consorzio interprovinciale di cooperative « Carlo Rosselli », con sede in Bari, fu riconosciuto come persona giuridica e ne fu approvato lo statuto organico;

Vista la deliberazione dell'assemblea generale dei delegati dell'ente predetto, in data 19 agosto 1948, con cui si modifica il testo degli articoli 1, 10, 30 e 34 dello statuto;

Vista l'istanza in data 6 settembre 1948, con la quale il Consorzio citato chiede l'approvazione delle modifiche stesse;

Udito il parere del Comitato della Commissione centrale per le cooperative, espresso nella seduta del 6 dicembre 1949, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Sono approvate le modificazioni degli articoli 1, 10, 30 e 34 dello statuto del Consorzio interprovinciale di cooperative « Carlo Rosselli », con sede in Bari, deliberate dall'assemblea generale dei delegati nella seduta del 19 agosto 1948, del seguente tenore:

Art. 1. — E' costituito in Bari un Consorzio tra cooperative di produzione e lavoro delle provincie di Bari, Foggia, Lecce, Taranto, Brindisi, Potenza e Matera, sotto la denominazione di Consorzio interprovinciale di cooperative « Carlo Rosselli ».

Art. 10. — Le cooperative associate dovranno, all'atto della loro iscrizione, sottoscrivere almeno 25 quote da L. 1000 (mille) cadauna e versare i quattro decimi delle quote sottoscritte, di cui all'articolo precedente.

Gli altri sei decimi potranno pagarsi a rate mensili in un tempo non superiore ai sei mesi dalla data di ammissione. Il Consorzio avrà la facoltà di trattenere alle singole scadenze, sulle somme dovute alle cooperative per i lavori eseguiti, l'ammontare delle rate già scadute.

Art. 30. — Il Consiglio di amministrazione si compone di sette membri eletti dall'assemblea. Essi sono dispensati dal prestare cauzione, ma assumono gli obblighi precisati dagli articoli 2392 e 2394 del Codice civile.

Essi nominano un presidente. La firma e la rappresentanza del Consorzio spettano al presidente, il quale, in caso di assenza o di impedimento, può delegare il vice presidente, il direttore amministrativo o rappresentanti legali di cooperative, nel caso sia opportuno avere un rappresentante del Consorzio fuori della Provincia, in cui ha sede il Consorzio stesso. I consiglieri scadono ogni tre anni. Gli scaduti sono rieleggibili.

Art. 34. (Aggiunta la lettera *n*). — Delegare i suoi poteri al direttore amministrativo, mediante procura o mandato speciale o a rappresentanti legali di cooperative, nel caso sia opportuno avere un rappresentante fuori della Provincia in cui ha sede il Consorzio, per la trattazione e definizione di affari speciali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1950

EINAUDI

FANFANI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1950
Atti del Governo, registro n. 31, *foglio n.* 129. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 gennaio 1950, n. 28.

Costituzione del Consorzio di produzione e lavoro « Torino », con sede in Torino, ed approvazione del relativo statuto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 25 giugno 1909, n. 422, ed il regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, emanato in esecuzione di essa;

Vista l'istanza del presidente del Consorzio di produzione e lavoro « Torino », con sede in Torino, in data 12 febbraio 1949, con la quale si chiede la costituzione del Consorzio stesso e l'approvazione dello statuto organico;

Udito il parere del Comitato della Commissione centrale per le cooperative, espresso nella seduta del 6 dicembre 1949, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

E' costituito il Consorzio di produzione e lavoro « Torino », con sede in Torino, ed è approvato il relativo statuto, composto di numero trentadue articoli, che, firmato dal Ministro proponente, viene allegato al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1950

EINAUDI

FANFANI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1950
Atti del Governo, registro n. 31, *foglio n.* 127. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 gennaio 1950, n. 29.

Costituzione del Consorzio veronese cooperative di lavoro, con sede in Verona, ed approvazione del relativo statuto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 25 giugno 1909, n. 422, ed il regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, emanato in esecuzione di essa;

Vista l'istanza del presidente del Consorzio veronese cooperative di lavoro, con sede in Verona, in data 5 ottobre 1949, con la quale si chiede la costituzione del Consorzio stesso e l'approvazione dello statuto organico;

Udito il parere del Comitato della Commissione centrale per le cooperative, espresso nella seduta del 6 dicembre 1949, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

E' costituito il Consorzio veronese cooperative di lavoro, con sede in Verona, ed è approvato il relativo statuto, composto di numero quaranta articoli, che, firmato dal Ministro proponente, viene allegato al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1950

EINAUDI

FANFANI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1950
Atti del Governo, registro n. 31, foglio n. 128. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1950.

Istituzione nella provincia di Ancona, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, della Commissione provinciale per il collocamento.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sui provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Ancona e comunicate al Ministero con note n. 12742 e n. 1189 rispettivamente del 5 dicembre 1949 e 25 gennaio 1950;

Decreta:

Articolo unico.

E' istituita nella provincia di Ancona, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Lunghi Emilio, rappresentante del Genio civile;

Dott. Zoppi Luigi, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Dott. Solazzi Mario, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Verzelli Silvano, Piermattei Sirio, Mattioni Attilio, Lorenzoni Fernando, rag. Pascucci Aldo, Dore Natale e Lariccia Nicola, rappresentanti dei lavoratori;

Lucconi Libero, dott. Venturini Velio, Giampaoli Rodolfo e Agostinelli Carlo, rappresentanti dei datori di lavoro;

Boni Fabio, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1950

Il Ministro: MARAZZA

(702)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rimessa in vigore di alcuni Accordi tra l'Italia ed il San Salvador

Con scambio di Note del 1°-30 settembre 1949 sono stati rimessi in vigore a decorrere dal 18 febbraio 1948 tra l'Italia ed il San Salvador i seguenti Accordi:

Convenzione di estradizione del 29 marzo 1871;

Convenzione consolare del 25 gennaio 1876;

Scambio di Note del 15 febbraio 1923 circa l'esenzione reciproca dei visti sui passaporti.

(730)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale del 15 febbraio 1950:

Sorrentino Gaetano, notaio residente nel comune di Loro Ciuffenna, distretto notarile di Arezzo, è traslocato nel comune di San Sepolcro, stesso distretto;

Zanconti Augusto, notaio residente nel Comune di Osio Sotto, distretto notarile di Bergamo, è traslocato nel comune di Treviglio, stesso distretto;

Portale Salvatore, notaio residente nel comune di Adrano, distretto notarile di Catania, è traslocato nel comune di Biancavilla, stesso distretto;

Lovecchio Giacomo, notaio residente nel comune di Adrano, distretto notarile di Catania, è traslocato nel comune di Bronte, stesso distretto;

Capocasale Tommaso, notaio residente nel comune di Cropani, distretto notarile di Catanzaro, è traslocato nel comune di Cutro, stesso distretto;

Pavia Fulvio, notaio residente nel comune di Torremaggiore, distretto notarile di Foggia, è traslocato nel comune di Sant'Agata di Puglia, stesso distretto;

Bertoni Amanzio, notaio residente nel comune di Gallicano, distretto notarile di Lucca, è traslocato nel comune di Lucca;

Cavandoli Filiberto, notaio residente nel comune di Sabbioneta, distretto notarile di Mantova, è traslocato nel comune di Viadana, stesso distretto;

Basci Mida Giovanni, notaio residente nel comune di Chiari, distretto notarile di Brescia, è traslocato nel comune di Sondrio;

Guccione Gioacchino, notaio residente nel comune di Cerda, distretto notarile di Termini Imerese, è traslocato nel comune di Alia, stesso distretto.

(731)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Conferma del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Bari

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, n. 1110, in data 17 febbraio 1950, l'ing. Armando Lenoci, a decorrere dal 23 febbraio 1950, è confermato nell'incarico di presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Bari.

(732)

Classificazione nella III categoria delle opere idrauliche di sistemazione del torrente Ghiararo in comune di Levanto

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 9 novembre 1949, registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre successivo, al registro n. 20, foglio n. 29, sono state classificate nella III categoria delle opere idrauliche quelle occorrenti per la sistemazione del torrente Ghiararo in comune di Levanto ed interessanti i beni ricadenti nel perimetro delimitato nella corografia in scala 1:10.000 in data 11 luglio 1949 che fa parte integrante del detto decreto.

(686)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano parziale di ricostruzione dell'abitato di Parma

Con decreto Ministeriale 13 febbraio 1950, n. 4617, previa decisione sulle opposizioni presentate, con limitazioni di cui alle premesse del decreto medesimo, e con l'ampliamento del perimetro del piano mercè l'inclusione nello stesso della zona dei Prati Bocchi, è stato approvato il piano parziale di ricostruzione dell'abitato di Parma vistato in n. 36 planimetrie in scala 1:1000 e tre planimetrie in iscala 1:5000 con le relative norme edilizie.

Per l'attuazione di detto piano è stato assegnato il termine di quattro anni a decorrere dalla data del decreto medesimo.

(721)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 36

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 21 febbraio 1950

		Dollaro	Franco svizzero
Borsa di	Bologna	624,75	145,25
»	Firenze	624,80	145,25
»	Genova	624,30	145,20
»	Milano	624,80	145,20
»	Napoli	624,625	145 —
»	Roma	624,85	145,20
»	Torino	624,90	145,25
»	Trieste	624,80	145,20
»	Venezia	624,50	145,50

Media dei titoli del 21 febbraio 1950

Rendita 3,50 % 1906	75,10
Id. 3,50 % 1902	74,60
Id. 3 % lordo	46,90
Id. 5 % 1935	97,30
Redimibile 3,50 % 1934	75,80
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	72,60
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	71,75
Id. 5 % (Ricostruzione)	93,20
Id. 5 % 1936	93,425
Buoni del Tesoro 5 % (15 settembre 1950)	100,45
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	100,40
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	100,40
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,90
Id. 4 % (15 settembre 1951)	98,95
Id. 5 % convertiti 1951	100,825

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949 n. 632, valide per il giorno 21 febbraio 1950:

1 dollaro U.S.A. . . L. 624,82
1 franco svizzero . . . . . . » 145,20

Cambi di compensazione vigenti
(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Francia	» 1,81	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 87,38	» corona norvegese
Svezia (c/speciale)	» 120,62	» corona svedese
Svizzera c/spese portuali, transito, trasferimenti vari e c/ compensazione extra compensazione)	» 144,39	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 37

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 22 febbraio 1950

		Dollaro	Franco svizzero
Borsa di	Bologna	624,75	145,25
»	Firenze	—	—
»	Genova	624,30	145,20
»	Milano	624,75	145,20
»	Napoli	624,625	145 —
»	Roma	624,70	145,20
»	Torino	624,875	145,25
»	Trieste	624,80	145,20
»	Venezia	624,50	145,50

Media dei titoli del 22 febbraio 1950

Rendita 3,50 % 1906	75,10
Id. 3,50 % 1902	74,10
Id. 3 % lordo	46,90
Id. 5 % 1935	97,275
Redimibile 3,50 % 1934	75,85
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	72,50
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	71,675
Id. 5 % (Ricostruzione)	93,175
Id. 5 % 1936	93,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 settembre 1950)	100,45
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	100,425
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	100,35
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,875
Id. 4 % (15 settembre 1951)	98,875
Id. 5 % convertiti 1951	100,825

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 22 febbraio 1950:

1 dollaro U.S.A. . . . . L. 624,72
1 franco svizzero . . . . » 145,20

Cambi di compensazione vigenti
(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Francia	» 1,81	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 87,38	» corona norvegese
Svezia (c/speciale)	» 120,62	» corona svedese
Svizzera (c/spese portuali, transito, trasferimenti vari e c/ compensazione extra compensazione)	» 144,39	» franco svizzero

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Francesco Cossiga di Giuseppe, nato a Sassari il 26 luglio 1928, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università di Sassari nel 1948.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Sassari.

(733)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Nomina della Commissione giudicatrice per il concorso al posto di assistente presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Taranto.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto-legge 11 marzo 1934, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto del Prefetto di Taranto in data 24 novembre 1949, n. 26084, con cui è stato indetto il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi;

Decreta:

E' nominata la Commissione per il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Taranto.

La Commissione stessa è così costituita:

Presidente:
dott. Giulio Russo, vice prefetto.

Membri:
prof. Ferdinando Martorana;
prof. Giulio Bucco;
prof. Oscar D'Agostino, dell'Istituto superiore di sanità;
dott. Pasquale Meduri.

Segretario:
dott. Giovanni Genoviva.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Taranto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura di Taranto.

Roma, addì 23 gennaio 1950

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(618)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per titoli e per esami a sessantadue posti di aiutante aggiunto (gruppo B, grado 11°) del Corpo forestale dello Stato.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra, e successive estensioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente norme a favore del personale ex combattente appartenente alle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente norme a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, concernente la estensione a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa orientale delle provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, sulle norme di attuazione per il ripristino del Corpo forestale dello Stato;

Vista la lettera n. 36663/12106.2.14.5/1/3.1 del 13 aprile 1949 della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

In applicazione degli articoli 23 e 24 del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, è indetto un concorso per titoli e per esami a sessantadue posti di aiutante aggiunto (gruppo *B*, grado 11°) del Corpo forestale dello Stato di cui alla tabella *A* del citato decreto legislativo.

Art. 2.

Al predetto concorso potranno prendere parte:

a) i funzionari appartenenti al gruppo *C* dei ruoli transitori di cui alle tabelle *Q* ed *R* allegate al regio decreto 18 maggio 1942, n. 941, in attività di servizio, provvisti almeno di diploma di scuola media superiore;

b) i funzionari di gruppo *C* delle altre Amministrazioni dello Stato, in attività di servizio, che non abbiano superato i cinquanta anni di età e siano provvisti almeno del diploma di scuola media superiore;

c) i sottufficiali, le guardie scelte e le guardie forestali in servizio al 1° luglio 1948, che, alla data del 9 dicembre 1943, appartenevano ai ruoli della soppressa milizia forestale in posizione di servizio permanente, purchè muniti di diploma di perito agrario o di geometra o di titolo equipollente.

Art. 3.

Dei sessantadue posti messi a concorso, ventisette posti sono riservati ai funzionari di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 2, trentacinque posti ai sottufficiali, guardie scelte e guardie di cui alla lettera *c*) dello stesso articolo.

Art. 4.

Gli aspiranti al concorso dovranno presentare domanda in carta da bollo di L. 32, sottoscritta dall'interessato, alla Direzione generale delle foreste del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dalla domanda dovrà risultare il nome, cognome, paternità, luogo dove il candidato intende gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e l'elenco dei documenti allegati.

La data di arrivo sarà certificata esclusivamente dal timbro a calendario della Direzione generale delle foreste e non si terrà conto nè di quella apposta sulla domanda, nè di quella in cui la domanda stessa è stata presentata ad altri uffici.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 5.

Alla domanda l'interessato dovrà allegare i seguenti documenti:

1) titolo di studio in originale, o copia di esso autenticata da notaio, ovvero, quando non trattasi di un dipendente del Corpo forestale dello Stato, una dichiarazione, in carta da bollo da L. 32, rilasciata dall'Amministrazione presso la quale il titolo si trova;

2) copia dello stato di servizio con marche da bollo da L. 40, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza e completo della data di nascita, delle note di qualifica attribuitegli nell'ultimo triennio e delle eventuali sanzioni penali e disciplinari in cui sia incorso;

3) fotografia recente del concorrente con la sua firma, autenticata, per la effige e per la firma, dal sindaco o da un notaio — la firma dei quali dovrà a sua volta essere legalizzata — e provvista della prescritta marca da bollo da L. 32;

4) tutti i documenti e titoli che il richiedente crederà di esibire a dimostrazione della sua cultura, delle particolari attitudini a coprire il posto cui aspira e degli eventuali titoli preferenziali valutabili a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 6.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di far sottoporre i candidati che abbiano superate le prove scritte ad una visita medica, da effettuarsi in Roma, da un medico di sua fiducia o da un collegio medico da lei nominato, ed escludere dal concorso, a suo giudizio insindacabile, quegli aspiranti che non risultassero idonei al posto cui aspirano.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'art. 23, lettera *c*), del regolamento organico del Ministero, approvato con regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, e modificato con regi decreti 2 marzo 1933, n. 318, 27 giugno 1937, n. 1354.

Gli esami di concorso avranno luogo in Roma e consisteranno di tre prove scritte ed una orale sulle seguenti materie:

Prove scritte:

1) nozioni di estimo ed economia rurale;

2) topografia;

3) nozioni di costruzioni rurali e stradali.

Prove orali:

4) le materie delle prove scritte;

5) nozioni di selvicoltura per i provenienti dal Corpo;

6) nozioni di agronomia per i provenienti dalle altre Amministrazioni.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto la prova orale saranno tenute.

Art. 8.

La Commissione procederà preliminarmente all'esame dei titoli, per la cui valutazione complessiva ogni commissario disporrà di dieci punti.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, e dei punti ottenuti in quella orale e nella valutazione dei titoli.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, della legge 21 agosto 1921, n. 1312, del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, della legge 26 luglio 1929, n. 1397, del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172 e del decreto legislativo 6 settembre 1946, numero 93.

Art. 10.

In base alle risultanze degli atti della Commissione, il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami ed approva con proprio decreto la graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel bollettino ufficiale del Corpo forestale dello Stato.

Sui reclami, che debbono essere presentati non oltre il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al precedente comma, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice.

I candidati che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, per ciascuna delle due categorie di cui al precedente art. 3, non acquistano alcun diritto a coprire i posti eventualmente non coperti nell'altra categoria o che si rendano successivamente vacanti.

Art. 11.

Il direttore generale delle Foreste è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 novembre 1949

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1950
Registro n. 3, foglio n. 43. — FLAMMIA

(722)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Posti di impiego d'ordine nelle varie Amministrazioni dello Stato, spettanti ai sottufficiali delle Forze armate (Esercito - Marina - Aeronautica) (Circolare 13 febbraio 1950).

Sono disponibili presso il Ministero del tesoro, nel ruolo degli ufficiali di ragioneria delle Intendenze di finanza, n. 23 (ventitre) posti (gruppo *C*, grado 12°) spettanti a norma delle vigenti disposizioni, ai sottufficiali in carriera continuativa che abbiano chiesto e siano stati riconosciuti idonei, un impiego civile, in base alle vigenti norme sulla stato giuridico dei sottufficiali e precisamente, all'art. 14 del regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, per i sottufficiali dell'Esercito, all'art. 96 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, per i sottufficiali della Marina, all'art. 68 e seguenti del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, per i sottufficiali dell'Aeronautica.

I sottufficiali che intendono concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, non oltre il 15 aprile 1950, apposita domanda, su carta da bollo da L. 32 (trentadue), nella quale dovrà essere contenuta la dichiarazione di accettazione di qualsiasi residenza.

Le domande dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni dodici dalla data di presentazione, trasmesse, dagli enti presso i quali sono in servizio gli interessati, direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), corredate della copia dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e di uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta e deduzione, gli assegni di cui essi sono in godimento.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta degli assegni iniziali del grado 12°, l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, fra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad un anno) di cui sono provvisti e lo stipendio assegnato nel grado civile, esclusa ogni indennità di carattere militare, oltre l'indennità di carovita.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Il Ministro: PACCIARDI

(705)

PREFETTURA DI BERGAMO

Rettifica alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bergamo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

Visto il proprio decreto pari numero del 29 ottobre 1949;

Rilevato che nella copiatura dello stesso si è incorso in errori materiali di scritturazione che riguardano i seguenti punti:

1) la data 21 luglio 1949, al secondo capoverso del preambolo, invece di 23 luglio 1949;

2) il numero 1321 riferito alla legge 21 agosto 1921, al quarto capoverso dello stesso preambolo, invece del n. 1312;

3) la dizione « sono nominati nelle sedi, ecc... » nel dispositivo, invece della dizione « ....sono dichiarati vincitori per le sedi, ecc. ... »;

Considerata l'opportunità di procedere alle correzioni in narrativa;

Decreta:

Il decreto pari numero del 29 ottobre 1949 è rettificato nei punti e nei modi di cui appresso:

1) al posto di 21 luglio 1949, nel secondo capoverso del preambolo, 23 luglio 1949;

2) al posto del numero 1321 nel quarto capoverso dello stesso preambolo, il numero 1312;

3) al posto della dizione: « ...sono nominati nelle sedi, ecc. .... », nel dispositivo del decreto in narrativa, la dizione: « sono dichiarati vincitori per le sedi, ecc. ... ».

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 23 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281.

Bergamo, addì 25 novembre 1949

Il prefetto: PONTIGLIONE

(688)

PREFETTURA DI VARESE

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Varese

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VARESE

Visto il proprio decreto n. 17282 San., in data 23 giugno 1949, con il quale sono state assegnate le condotte mediche vacanti alla data del 30 novembre 1946 ai vincitori del concorso bandito con il decreto prefettizio n. 15032 San. del 27 giugno 1947;

Dato atto che i dottori Enrico Locatelli (21° graduato), Mario Daolio (32° graduato), Giuseppe Casale (37° graduato) e Riccardo Buffoli (38° graduato), hanno rinunciato alla nomina per la condotta medica consorziale di Cocquio Trevisago-Gemonio;

Visto che il dott. Lamberto Mezzana, 45° in graduatoria, si è reso dimissionario e che detta sede si è resa nuovamente vacante;

Considerato che il dott. Amalio Salvini, 48° in graduatoria, ha dichiarato la propria accettazione per la sede di che trattasi;

Visto l'art. 26 del regolamento approvato con il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Amalio Salvini, domiciliato a Gemonio (Varese), è assegnato alla condotta medica consorziale di Cocquio Trevisagò-Gemonio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune capo-consorzio.

Varese, addì 24 gennaio 1950

Il prefetto: VINCENTI

(557)

PREFETTURA DI ROMA

Graduatoria generale del concorso al posto di veterinario capo divisione direttore del pubblico Mattatoio del comune di Roma.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

Visto il proprio decreto n. 83245 Div. San. in data 12 maggio 1949, con il quale è stato bandito il pubblico concorso per esami e per titoli per il posto di veterinario capo divisione direttore del pubblico Mattatoio del comune di Roma e successivo decreto pari numero, col quale il termine di presentazione delle domande è stato prorogato al 15 novembre 1949;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso nominata con decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica dell'8 novembre 1949, n. 20468.2/12741; ritenuta regolare la procedura da questa seguita;

Visto il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui in narrativa:

Prof. dott. Patrizi Fotide: titoli 28,078; media prove pratiche 47,50; media prove scritte 42,50; prova orale 50; totale 168,078.

Il presente decreto sarà pubblicato per giorni otto consecutivi all'albo della Prefettura e del comune di Roma, ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Roma.

Roma, addì 5 febbraio 1950

Il prefetto: TRINCHERO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

Visto il proprio decreto in data 5 febbraio 1950, n. 83245 Div. San., col quale viene approvata la graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario capo divisione direttore del pubblico Mattatoio del comune di Roma;

Visto il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il prof. dott. Patrizi Fotide è dichiarato vincitore del concorso al posto di veterinario capo divisione direttore del pubblico Mattatoio del comune di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo della Prefettura e del comune di Roma ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Roma.

Roma, addì 5 febbraio 1950

Il prefetto: TRINCHERO

(693)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.